

AGEVOLAZIONI

In arrivo la Legge sulla montagna – parte seconda

di Luigi Scappini

OneDay Master

Legislazione vitivinicola

Scopri di più

Lo scorso 23.10.2023 il CdM ha licenziato la prima versione del **DDL Montagna** avente l'obiettivo di introdurre strumenti idonei, nel solco del dettato costituzionale di cui all'articolo 44, alla **tutela e promozione delle zone montane**.

A tal fine, il DDL demanda a un prossimo **DPCM l'individuazione** di tali **zone**, elencazione **che**, per espressa previsione normativa, **non** avrà alcun **impatto** sulle misure previste nell'ambito della **PAC** e per l'**esenzione Imu** per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani, di cui all'[articolo 1, comma 758, lettera d\), L. 160/2019](#), che continueranno a essere regolate dalle rispettive norme di settore.

Il **Capo V** è dedicato allo **sviluppo economico**, prevedendo l'introduzione del concetto di **professioni della montagna** con l'obiettivo di riconoscerle quali presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio sia materiale che immateriale.

Con l'**articolo 16** viene prevista l'introduzione di un **contributo sotto forma di credito di imposta**, fino all'entrata in vigore dei Decreti Legislativi con cui, in ossequio a quanto previsto dall'[articolo 5, comma 1, lettera a\), n. 1\), L. 111/2023](#) (c.d. legge delega per la riforma fiscale), verranno riordinati i crediti di imposta.

Il credito sarà riconosciuto alle **piccole e microimprese**, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE, il cui **titolare** (o almeno uno degli esercenti) **non** abbia compiuto **41 anni** alla data di entrata in vigore della legge e che, dopo il 1.1.2024, abbia intrapreso una **nuova attività** nei Comuni montani come individuati dall'articolo 2, comma 2, DDL in rassegna.

Il **credito, utilizzabile** esclusivamente in **compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#), viene riconosciuto in misura pari alla **differenza** tra l'**imposta** calcolata applicando le **aliquote ordinarie** al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nei Comuni montani, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al **medesimo reddito** l'**aliquota del 15%**.

Il credito viene riconosciuto per il periodo d'imposta nel corso del quale **la nuova attività è intrapresa** e per i **2 periodi d'imposta successivi**.

Con un **Decreto Mimit** verranno determinati i **criteri** e le **modalità di concessione** del credito di imposta, nonché le modalità di **controllo ed eventuale recupero** del beneficio indebitamente fruito.

Anche dal punto di vista **previdenziale** viene introdotta un'**agevolazione**, con il preciso obiettivo di contrastare lo **spopolamento** e, al contempo, favorire l'**integrazione economica** e sociale della **popolazione residente**.

Infatti, alle **imprese** che promuovono **il lavoro agile**, quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa, **è riconosciuto**:

- per i primi **2 esercizi successivi** a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, l'**esonero totale** dal versamento dei **contributi previdenziali** a carico del datore di lavoro per **ogni lavoratore** con **contratto di lavoro subordinato** a tempo **indeterminato**, o a tempo **determinato** di durata **non inferiore a 12 mesi**, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile di cui alla L. 81/2017, in un Comune montano e stabilisca la **propria abitazione principale e domicilio stabile nel medesimo Comune**;
- per il **terzo** e il **quarto esercizio** successivo, l'esonero contributivo è ridotto al **50%** e;
- per il **quinto** esercizio, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali si riduce al **20%**.

Dall'esonero in parola sono espressamente **esclusi** i **premi** e i **contributi** dovuti all'**Inail** e resta ferma l'aliquota di **computo delle prestazioni pensionistiche**.

Limitatamente agli **agricoltori** e ai **silvicoltori**, singoli e associati, nonché ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie, l'**articolo 12** del DDL montagna, riconosce, infine, **un contributo**, sotto forma di **credito d'imposta**, in misura pari al 10% del valore degli investimenti effettuati dall'1.1.2024 al 31.12.2026, nel caso in cui tali soggetti:

- esercitino la propria attività nei Comuni montani ed;
- effettuino **investimenti** tesi all'**ottenimento** di **servizi ecosistemici** e **ambientali benefici** per l'ambiente e il clima (da determinarsi con un successivo Decreto Masaf), in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigente.

Il credito d'imposta in rassegna **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e Irap (se dovuta), e **non rileva ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61](#) e [109, comma 5, Tuir](#)**; inoltre, **ne è prevista la cumulabilità con altre agevolazioni per le medesime spese**, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile **solo in compensazione** ai sensi dell'**[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#)**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Infine, è previsto che **non si rendono applicabili i limiti** di cui

all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) e di cui all'[articolo 34, L. 388/2000](#).

Viene, infine, stabilito che i **Comuni montani** potranno **assegnare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, inclusa la rete sentieristica**, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, a **coltivatori diretti**, singoli o associati, **consorzi forestali e associazioni fondiarie**, che conducono **aziende agricole e gestori di rifugi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari** di cui all'[articolo 230-bis cod. civ.](#), nonché di **macchine e attrezzature di loro proprietà** sempreché tali **lavori** siano di **importo inferiore** a quello previsto ai sensi dell'[articolo 14, D.Lgs. 36/2023](#) (c.d. **Codice dei contratti pubblici**), a prescindere dalla circostanza che l'impresa sia iscritta in uno degli **albi regionali delle imprese** che eseguono lavori o forniscono servizi forestali, di cui all'[articolo 10, comma 2, D.Lgs. 34/2018](#).